

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

3.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		AMODEI	39
PRESIDENTE	29	BRANDI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	41, 42
Comunicazioni del Presidente:		DEGAN, <i>Relatore</i>	37, 40
PRESIDENTE	30	TODROS	37
Disegni di legge (Discussione e rinvio):		Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Provvedimenti per il definitivo consolidamento della Torre di Pisa (441);		Modifiche al secondo comma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia (628);	
Esecuzione di opere di presidio della Torre di Pisa (442)	30	DEGAN ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 3 luglio 1966, n. 526, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia (616)	42
PRESIDENTE	30, 32, 36	PRESIDENTE	42
AMODEI	35	Votazione segreta:	
FULCI	35	PRESIDENTE	43
MEUCCI	36		
NICCOLAI GIUSEPPE	34		
PISONI, <i>Relatore</i>	30		
TODROS	33		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Proroga del termine fissato dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1966, n. 311, concernente l'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia nonché l'applicazione di alcune norme in materia di espropriazione e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355 (627)	36		
PRESIDENTE	36, 37, 40, 41, 42		
ACHILLI	39		

La seduta comincia alle 9,30.

CALVETTI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Giraudi, Greggi e Terranova.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che interviene alla seduta senza voto deliberativo, in base all'articolo 40, sesto comma, del regolamento, il deputato Meucci.

Discussione dei disegni di legge: Provvedimenti per il definitivo consolidamento della Torre di Pisa (441); Esecuzione di opere di presidio della Torre pendente di Pisa (442).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge n. 441, concernente: « Provvedimenti per il definitivo consolidamento della Torre di Pisa » e 442, concernente: « Esecuzione di opere di presidio della Torre pendente di Pisa ».

I due disegni di legge non sono abbinati: tuttavia esiste una evidente connessione della materia, per cui si possono prestare a una discussione congiunta.

Propongo pertanto di procedere alla discussione congiunta dei due disegni di legge. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

L'onorevole Pisoni ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PISONI, *Relatore*. Come ha testé detto l'onorevole Presidente, i disegni di legge stanno al nostro esame e per i quali si chiede l'approvazione riguardano entrambi la Torre di Pisa. Penso sia superfluo illustrare il valore di tale monumento, nonché le vicende storiche che hanno portato alla formulazione di questi due disegni di legge e tutti i lavori che sono stati finora effettuati. Ritengo tuttavia che qualche notizia possa interessare i componenti di questa Commissione, anche per poter formulare un giudizio su quelle che sono le soluzioni proposte e sui progetti che finora, spontaneamente, sono pervenuti ai Ministeri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, calcolati in circa tremila.

La Torre di Pisa trova nella sua pendenza sia il suo punto-forza, sia la sua debolezza. Punto-forza, in quanto è grazie ad essa che è divenuta famosa; debolezza in quanto oggi purtroppo tale pendenza potrebbe minacciarne il crollo. Le voci di allarme per l'entità della pendenza si sono levate principalmente all'inizio di questo secolo: però se percorriamo a ritroso la storia del celebre monumento, vediamo che la pendenza si manifestò già dall'inizio della costruzione, nel

1173 (e si arrivò al quarto ordine già nel 1185). Interrotti, i lavori vennero ripresi novant'anni dopo, nel 1275, quando la pendenza si era ulteriormente accentuata. I costruttori di allora misero in atto alcuni accorgimenti per cercare di raddrizzare gli ordini successivi, senza però riuscirvi del tutto, tanto che la costruzione venne nuovamente sospesa. Quando la Torre fu completata, nel 1310, lo strapiombo era di metri 1,43, calcolato in base alla correzione che si dovette apportare per rimettere in piano l'ottavo ordine.

Nel secolo scorso (1839-40), si provvide a dissotterrare la parte più bassa della Torre, che in seguito al precedente abbassamento si era interrata. Ma le prime vere e proprie voci di allarme, come dicevo all'inizio, sono cominciate a sorgere all'inizio di questo secolo. Vennero nominate delle commissioni: la prima si costituì nel 1907, altre ne seguirono nel 1911, 1918, 1926 e 1927. Esse condussero alcuni studi su tutti gli aspetti del celebre monumento, finché si arrivò, nel 1934, ad affidare un primo lavoro alla società per azioni Rodio di Milano, la quale costruì il cosiddetto « catino », che rese impermeabile con delle iniezioni di cemento, per cercare di eliminare il pericolo che poteva derivare dall'afflusso dell'acqua, dato che esiste una falda freatica sottostante, la quale, sottraendo della sabbia, avrebbe potuto creare condizioni di ancor minore stabilità.

Si è potuto osservare però che, in corrispondenza di lavori, la Torre ha manifestato sempre la tendenza ad accentuare lo strapiombo: ciò venne notato quando ebbe termine la prima fase della costruzione, prima che venisse costruita la cella campanaria e anche quando la Torre fu completata. Il fenomeno si riscontra ancora nel 1839-40 e, anche se in misura minore, nel 1934. Questa accelerazione del movimento di pendenza rimaneva ferma, ma non recedeva mai: si è sempre notata cioè una diversa corsa nella pendenza, ma mai un ritorno alla posizione primaria. È pensabile infatti che un ritorno alla condizione primaria avrebbe necessariamente comportato un abbassamento dell'intera Torre, in quanto il terreno di Pisa, secondo le valutazioni effettuate, può sopportare un peso di circa un chilogrammo per centimetro quadrato; quello della Torre, nel punto di maggior pressione (lato sud), è invece di dodici chilogrammi per centimetro quadrato, superando così di gran lunga quello che è ogni margine di sicurezza del terreno stesso.

Noi ora siamo in una fase di decelerazione del movimento di pendenza, come è

già avvenuto in altri periodi. Va infatti tenuto presente che, mentre in certi anni l'aumento della pendenza arriva sino a 3 centimetri, in altri esso è assai inferiore. Attualmente l'aumento è su un livello di 8 decimillimetri l'anno. È evidente che se l'aumento dovesse procedere in questa misura, noi avremmo un largo margine di tempo per predisporre gli opportuni provvedimenti; ma l'alternarsi di questo processo di decelerazione e accelerazione del quale ho parlato non ci dà questa sicurezza: è quindi necessario provvedere al più presto possibile.

La conformazione del terreno non offre condizioni di stabilità e può portare a degli scompensi. È perciò necessario che i lavori vengano fatti con tutti i crismi che la scienza può offrire ad evitare che essi compromettano definitivamente la stabilità della Torre.

Tutte le commissioni che sono state formate sinora non hanno saputo proporre soluzioni definitive al problema. Finora ai Ministeri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici sono stati presentati più di 3.000 progetti: essi sono stati catalogati dalla commissione, ma non è stata decisa alcuna soluzione definitiva. L'attuale commissione è stata formata in base alla legge n. 506 nel 1965 con il compito di indagare su tutto il materiale raccolto dalle commissioni precedenti e su tutti gli aspetti che interessano il consolidamento della Torre. La commissione fu nominata il 1° luglio 1965; di essa fanno parte 24 studiosi, tra i quali scienziati eminenti, docenti universitari, rappresentanti dell'ufficio del genio civile e del Ministero della pubblica istruzione. Tra i membri della Commissione vi sono anche due esperti stranieri, uno tedesco e l'altro inglese. La commissione ha portato avanti il suo lavoro nel migliore dei modi, dividendosi in gruppi e sottogruppi. Ogni gruppo si è interessato di un aspetto diverso del problema: geotecnico, petrografico e mineralogico, fisico-chimico-geometrico della struttura della Torre, geodetico-topografico, idrologico, storico-paleologico. Il lavoro compiuto dalla commissione è stato raccolto in una relazione, che però non è stata ancora pubblicata.

Oltre a questa relazione, la commissione avrebbe dovuto predisporre le norme per un concorso internazionale o per un appalto-concorso per la soluzione tecnica da adottare. Gli studi che la commissione ha effettuato devono intendersi appunto come il presupposto per la stesura dei provvedimenti che ora dovrebbero essere esaminati. Ai fini di questo studio, sono stati installati all'interno della Torre diversi strumenti: sismografi, in-

clinometri ed altri, attraverso i quali vengono effettuati continui controlli che, a seconda della necessità, vengono effettuati con una periodicità variabile, in alcuni casi anche due volte al giorno.

Il lavoro della commissione doveva tendere alla risoluzione di questi due ordini di problemi: 1) effettuazione di opere provvisorie atte ad impedire il crollo della torre; 2) effettuazione di opere di consolidamento definitivo. È da notare, a titolo di curiosità, che la scossa sismica che si è verificata nel mese scorso, pur essendosi avvertita parecchio, non ha portato però ad una maggiore inclinazione, che in questo momento raggiunge i metri 5,20 circa. Le opere di consolidamento definitivo dovranno essere eseguite soltanto dopo che si saranno predisposte le opere provvisorie di salvaguardia: ciò perché, alla luce dell'esperienza, ogni volta che si sono fatti dei lavori di consolidamento senza predisporre opere di salvaguardia, si è sempre verificata una maggiore inclinazione.

Per completare il lavoro compiuto dalla commissione, è necessario ora che si dia ad essa la possibilità di pubblicare la relazione e di predisporre il bando cui ho accennato.

Come ho già detto, la Commissione non ha preso in esame i progetti finora pervenuti, poiché riteneva — e tuttora ritiene — che tali progetti non siano sufficientemente dettagliati, mancando degli elementi che la Commissione stessa ha teso ad assumere e perché questo compito esula da quelli ad essa istituzionalmente attribuiti. Di tali progetti, comunque, è stato fatto un catalogo, che è a disposizione di chi voglia consultarlo.

Trattandosi di un'opera che da un punto di vista architettonico ha un valore altissimo, e data la fama di cui gode nel mondo, i disegni di legge che ci accingiamo ad esaminare lasciano aperte molte possibilità. Pertanto anche gli stanziamenti previsti non sono che delle previsioni di larga massima, assolutamente indicative, in quanto non si è in presenza di alcun progetto definitivo e non si può ancora prevedere quale sarà la soluzione finale. Per quanto riguarda il disegno di legge n. 441, lo stanziamento previsto è di due miliardi e mezzo, così suddivisi: 300 milioni per l'espletamento dell'appalto concorso, due miliardi per la scelta del progetto vincitore e per la progettazione e quindi esecuzione delle opere, 200 milioni infine quale rimborso spese alla Commissione. Il disegno di legge n. 442 dispone invece uno stanziamento di 700 milioni, di cui 200 a integrazio-

ne di quello previsto dalla legge 19 maggio 1965, n. 506.

Questi fondi saranno a disposizione per le opere di salvaguardia, che non è escluso vengano eseguite prima di quelle di consolidamento vero e proprio, anche se da queste non avulse, per non correre il rischio di comprometterle.

Per quanto concerne il disegno di legge n. 441, occorre proporre un emendamento, relativo allo stanziamento, dal momento che il disegno di legge è stato presentato al Parlamento l'anno scorso. Do lettura di tale emendamento:

« All'onere di 1.250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1968 e 1969, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritti nel capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Un secondo emendamento riguarda il disegno di legge n. 442 ed è conseguente al parere espresso dalla V Commissione. Poiché esso prevede una deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, è necessario che la Commissione bilancio esprima il proprio parere sull'emendamento stesso. Ne do comunque lettura:

« All'onere di lire 700 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto nel capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Un'ultima considerazione. Ci troviamo in presenza di alcune sollecitazioni per provvedimenti di altro genere. È nota a tutti voi l'interrogazione presentata dall'onorevole Mayer al Senato in merito al progetto Lumini, il quale riguarda l'intero meccanismo della pendenza. Non sono un tecnico nel settore. Osservo soltanto che il professor Lumini fa parte della Commissione ministeriale, quindi può esporre in quella sede il proprio punto di vista, o quanto meno, dopo che è stato bandito l'appalto-concorso, concorrere con un suo progetto.

PRESIDENTE. Prima di aprire la discussione generale, desidero dare lettura dei pareri espressi dalla V Commissione fin dal mese di novembre.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 441, la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, segnalando per altro alla competente commissione di merito la necessità che la indicazione di copertura contenuta nell'articolo 5 del disegno di legge venga convenientemente perfezionata e integrata, aggiungendo anche il richiamo del fondo globale dell'anno finanziario 1969 a fronte della quota parte di spesa del provvedimento implicato a carico dell'anno finanziario medesimo. La Commissione ritiene pertanto di poter suggerire la seguente nuova formulazione del predetto articolo 5:

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.250 milioni, per ciascuno degli anni finanziari 1968-1969, si provvede mediante riduzione corrispondente degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinato a far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro del lavoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 442, questo è il parere della Commissione bilancio:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole. La Commissione segnala per altro alla competente commissione di merito che la indicazione di copertura formulata dall'articolo 4 del disegno di legge risulterà valida solo se il disegno di legge medesimo avrà completato il suo iter entro il 31 dicembre 1968, poiché la legge 27 febbraio 1955, n. 64, consente l'utilizzo delle postazioni iscritte sul fondo globale entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo a quello di iscrizione in bilancio ».

A questo si ricollega l'emendamento testè annunciato dal Relatore, il quale propone appunto una deroga alla legge n. 64; deroga che per la verità altre volte è stata sancita dal Parlamento, ma che tuttavia ci obbliga egualmente a trasmettere l'emendamento alla Commissione bilancio, il cui parere in materia è vincolante.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TODROS. Desidero fare innanzitutto alcune osservazioni di carattere generale sui modi dell'intervento statale in questa materia. Sentiamo il dovere di esprimere il nostro rammarico nel vedere che si continua ad operare secondo un sistema che sa molto di improvvisazione, come si evidenzia dallo stesso fatto che noi oggi abbiamo al nostro esame due disegni di legge presentati dal Governo nello stesso giorno e sulla stessa materia. Il Governo ha cioè presentato nello stesso giorno, il 2 ottobre 1968, due disegni di legge, uno per la salvaguardia e l'altro per il consolidamento della stessa opera, creando in tal modo una serie di difficoltà che poi inevitabilmente ci porteranno a modifiche successive dei disegni di legge: ciò invece di affrontare in modo organico un problema che, se è di difficilissima soluzione dal punto di vista tecnico, è però semplice dal punto di vista legislativo, trattandosi soltanto della previsione della spesa per le opere di salvaguardia e per le opere di consolidamento della Torre di Pisa.

Ma a questo va aggiunta l'assoluta carenza d'intervento non solo per questa opera, ma per la protezione di tutto il patrimonio artistico italiano; e ciò ci dà un quadro esatto del modo con cui ha operato il passato Governo e cioè nell'assoluta inadempienza agli impegni assunti quando, nella passata legislatura, si discusse tutta la materia connessa alle modifiche della legge n. 1089, del 1939. Ed ora si continua ad operare con provvedimenti settoriali, senza una visione organica d'insieme, come sarebbe, invece, indispensabile nel momento in cui va depauperandosi tutto il patrimonio artistico del nostro paese.

Detto questo in linea generale, passiamo ora ad esaminare i provvedimenti oggi al nostro esame. Nel 1965 approvammo una legge, con la quale venivano stanziati 200 milioni per il funzionamento di una commissione speciale, da nominarsi con decreto ministeriale, la quale doveva svolgere a tutta una serie di compiti. Oggi ci si accinge a deliberare un ulteriore finanziamento, senza neppure conoscere la relazione sul lavoro sinora compiuto: è appunto questo modo di operare che ho chiamato improvvisazione del Governo, comportamento che si ripercuote sulla serietà del dibattito parlamentare.

Desidero ora porre delle domande all'onorevole Relatore, al quale diamo atto di avere svolto il suo compito con particolare applicazione: sappiamo infatti che si è persino recato sul posto per assumere direttamente talune informazioni. La prima domanda è

questa: il disegno di legge n. 442 prevede un finanziamento di ben 500 milioni per l'esecuzione di opere di salvaguardia; ma quali opere saranno eseguite? Come? Di quale tipo? Perché stanziare 500 milioni? È evidente che non si può deliberare sul provvedimento se prima non si ha una esatta cognizione di questi elementi. È stato detto che queste opere di salvaguardia saranno eseguite in modo da non compromettere le future opere di consolidamento. Va bene: ma ricorrendo a quali soluzioni? Nel disegno di legge n. 441, poi, c'è la cabala dei numeri: 200 milioni, 300 milioni, 2 miliardi. Perché stanziare 500 milioni per le opere di salvaguardia e 2 miliardi per quelle di consolidamento, oltre a 500 milioni per studi preparatori e oneri relativi al concorso o all'appalto-concorso e per rimborso spese e compensi alle commissioni previste dal disegno di legge? Capisco che si tratta di studi complessi, a carattere internazionale, con tecnici che vengono da tutto il mondo, ma non si può non notare immediatamente un ingiusto divario tra la parte generale previsionale di spesa per la commissione e quella relativa alla esecuzione delle opere. E un altro divario incomprensibile si nota tra la spesa per le opere di salvaguardia e quella per le opere di consolidamento. Non si possono approvare questi disegni di legge, così come sono stati presentati dal Governo, con questa suddivisione della spesa, senza essere in possesso di dati precisi.

Inoltre all'articolo 1 del disegno di legge n. 441 è detto che il finanziamento di lire 300 milioni è inerente agli oneri derivanti dall'espletamento dell'apposito concorso o appalto-concorso. Ma l'onorevole Relatore ci ha detto che durante gli ultimi due anni sono giunte alla commissione 3.000 proposte per opere di consolidamento della Torre. Che cosa se ne è fatto di queste proposte? La commissione ha almeno individuato le linee sulle quali muoversi, anche con ipotesi alternative? La commissione, senza aspettare questo finanziamento di 300 milioni, avrebbe potuto benissimo, attraverso le 3.000 proposte pervenute, già fare certe previsioni, decidere certe linee di massima, operare una scelta delle basi sulle quali poi indire il concorso o l'appalto-concorso. Di conseguenza, alcune scelte di fondo la Commissione deve essere giunta a farle, soprattutto dopo le indagini svolte: geotecniche, mineralogiche, fisiche, chimiche, geometriche, topografiche, idrologiche, paleologiche, eccetera. Quando si legifera in questo modo, è inevitabile che prima o poi si venga chiamati a varare nuo-

ve leggi e che tutto questo porti a intralci e ritardi nella esecuzione delle opere ed a sperpero di pubblico denaro, per la mancanza di una visione generale e organica dei provvedimenti. Noi continuiamo a perseverare nell'errore di sempre, con centinaia di opere pubbliche appaltate e non condotte a termine per mancanza di fondi, per cui sono poi necessari altri disegni di legge per il completamento degli stanziamenti, e la modifica delle leggi vigenti; e i lavori vanno avanti per anni, per decenni, nel nostro Paese, senza mai raggiungere la fine, proprio perché si vuole operare in questo campo in un modo saltuario, frazionato e improvvisato.

Chiediamo quindi alla maggioranza se vuole proprio proseguire in questo modo. Comprendiamo l'urgenza, comprendiamo l'importanza del provvedimento e la necessità che esso venga portato avanti. Dichiariamo però in questa sede che, se vogliamo mantenere i due disegni di legge così come sono, con tutti gli inconvenienti lamentati e che si manifesteranno durante l'*iter* attuativo, la maggioranza se ne assumerà intera la responsabilità. Non si potrà dire fra uno o due anni che il provvedimento va modificato, perché sono sopravvenuti ritardi, sorprese, o vi sono da rispettare i tempi tecnici per la esecuzione dei lavori: in tal caso, riterremo la maggioranza responsabile di quanto è avvenuto, dei soldi sperperati, dei ritardi che si manifesteranno nella esecuzione delle opere.

Sarebbe occorsa maggior schiettezza fin dall'inizio, maggior precisione nella definizione degli articoli, circa il modo con cui i fondi stanziati debbano essere spesi e i lavori eseguiti.

Concludo, riepilogando i quesiti che ho posti, e per i quali chiedo alla maggioranza una risposta: a) perché sono previsti gli stanziamenti rispettivamente di 300, 200 e 2.000 milioni? c) quali le previsioni che hanno indotto a stanziamenti così ripartiti? c) perché emanare due leggi per un intervento di carattere sostanzialmente unitario? d) perché lo stanziamento di 500 milioni? Per realizzare quale soluzione? Solamente dopo che avrà avuto una risposta a tali quesiti, il nostro gruppo definirà il suo atteggiamento sui due provvedimenti.

NICCOLAI GIUSEPPE. I rilievi dell'onorevole Todros sono fondati. La vicenda del consolidamento della Torre di Pisa non si discosta dal *cliché* abituale, che si riscontra nel nostro paese per vicende di questo tipo. Anche in questo caso sono di scena le com-

missioni. Rasentiamo la monotonia più esasperante! Il Relatore ha detto che addirittura la prima commissione data dal 1907... Prendiamo comunque in esame quella costituita nel 1949, alla quale si dette l'incarico di studiare un progetto idoneo al rafforzamento delle fondazioni della Torre: occorre aspettare il 10 settembre 1957 per sapere che i progetti, vagliati dalla commissione e trasmessi al Consiglio superiore dei lavori pubblici, non sono idonei allo scopo. Sette anni sono dunque passati, dal 1949 al 1957. Nel maggio 1965 - passano perciò altri otto anni: in tutto quindici - si dà mano alla legge, recante « Norme riguardanti il consolidamento della Torre di Pisa », che prolifica una nuova commissione. Questa commissione, a tutt'oggi, non ha ancora definito i criteri da adottare e lo schema di bando per la scelta della soluzione più idonea! Affermo che sarebbe oltremodo interessante conoscere quante volte questa commissione si è riunita, il lavoro che ha svolto, di che cosa si è occupata; anche perché, fra l'altro, si tratta di una commissione per la quale è stato disposto un discreto stanziamento per i gettoni da corrispondere ai suoi membri.

Comunque, dato che a quanto pare ci si occupa della Torre di Pisa di settennio in settennio, auguriamoci di non dover aspettare altri tre anni (quattro ne sono già trascorsi) prima che la commissione espleti il suo compito! Non è perciò inopportuno sottolineare come in questa vicenda si siano disattesi tutti i richiami che sull'urgenza del problema sollevarono nel passato i membri di questa Commissione. Ci fu chi, anni fa, rilevò come la procedura prevista dalla legge del 1965 fosse estremamente lenta, sottolineando nel contempo la necessità di fissare termini precisi, entro i quali assumere ogni decisione in merito al tipo e alla modalità degli interventi. È mia impressione che oggi le idee della Commissione siano alquanto confuse e che ci si sia battuti più che altro per ricercare la soluzione maggiormente idonea a far prevalere tesi non sempre conformi all'interesse generale. Una indagine in proposito forse non guasterebbe.

A proposito del disegno di legge n. 442, debbo dire che esso nelle sue motivazioni ci lascia perplessi e vi è addirittura un dato che sgomenta: mentre la commissione ancora studia, la stabilità della Torre è in pericolo. Nella relazione si legge esattamente: « È certo che, se lo strapiombo dovesse continuare ad aumentare, ciò porterebbe prima o poi, inevitabilmente, al crollo della Torre ». È la prima vol-

ta che si fa riferimento al termine « crollo ». Argomenta poi ancora la relazione che: « È necessario quindi procedere a titolo cautelativo, con l'urgenza che la situazione impone, alla esecuzione di opere provvisorie che abbiano lo scopo immediato di presidiare la torre contro qualunque deprecabile eventualità. L'esecuzione di opere di presidio è possibile senza che esse costituiscano poi intralcio a quelle opere che, con carattere di definitività, saranno svolte ad assicurare la stabilità del momento ». Ora, come si può affermare una cosa simile, se non si conosce ancora la relazione della commissione? E che dire poi di quest'altra motivazione, che si legge sempre nella medesima relazione: « La necessità di procedere con urgenza ai lavori di presidio, nonché motivi di uniformità dei criteri nella determinazione dei lavori medesimi in relazione a quella che sarà la definizione completa di tutto il problema della torre, consigliamo di affidare alla già esistente commissione di cui alla legge n. 506, anche il compito di emanare le direttive per la progettazione delle opere provvisorie ». Ma se la commissione non ha neanche portato a termine i compiti per cui fu nominata nel 1965, come le si possono ora affidare altri compiti? Sorge a questo punto spontaneo il sospetto che questi due disegni di legge serviranno soprattutto ad aumentare i gettoni per i membri della commissione: è un riguardo, questo, che la commissione, per quel poco che ha fatto sinora, non merita assolutamente.

È per tutto questo che, come pisano, sono molto perplesso sulle finalità dei due disegni di legge.

AMODEI. Condividendo pienamente quanto è stato detto dai due onorevoli colleghi che mi hanno preceduto, vorrei insistere sui dubbi che il meccanismo di finanziamento può far sorgere, legato com'è al provincialismo culturale che presiede alla determinazione di una spesa relativa ad un problema specifico senza inquadrarlo in una politica generale di difesa del patrimonio artistico, ambientale e paesaggistico. Ci si trova dinanzi ad una iniziativa che, così caratterizzata, sembra nata da un qualsiasi ente provinciale del turismo. Bisogna acquisire la coscienza del patrimonio artistico e paesaggistico del nostro paese, del valore di questo patrimonio su tutto il territorio nazionale; abbiamo il diritto di veder salvaguardato e valorizzato questo patrimonio, perché è la nostra storia che ci interessa di difendere e non, per esempio, gli interessi di un proprietario

privato di aree. È necessario che il Governo agisca in questo quadro generale e che i singoli problemi, pur urgentissimi e pur degni della massima attenzione, siano esaminati e risolti non settorialmente. Queste considerazioni invalidano già di per sé tutto quanto il meccanismo che si è posto in essere sino ad oggi e che è contemplato anche in questi due disegni di legge.

Vi sono poi dei rilievi particolari da muovere ai disegni di legge al nostro esame. Può darsi che io abbia scarse cognizioni legislative; ma che senso ha disporre uno stanziamento senza riferirlo a un preciso progetto o, almeno, ad una ipotesi di progetto? Nella mia qualità di architetto, ho lavorato per enti pubblici e ho sempre riscontrato che lo stanziamento fa parte integrante del progetto. Anche in caso di progetti di meno peso, meno importanti di questo, si progetta pur sempre in base a certe ipotesi alternative, a certi schemi di massima, sui quali si predispongono delle ipotesi di stanziamento. Ma quando non si spiega a quali ipotesi di progetto ci si riferisce, non si può stabilire un finanziamento — e di tale entità — così alla cieca: io, veramente, non mi sento affermare che esso è opportuno. A questo punto credo veramente che siano fondate le osservazioni fatte dall'onorevole Niccolai, e cioè che questo stanziamento viene proposto non per risolvere un problema di statica, ma per alimentare una certa greppia con un certo numero di milioni.

Quindi, anche a prescindere dal discorso sul provincialismo che ho fatto, sino a quando non mi troverò di fronte ad uno schema che illustri l'ipotesi prescelta, non credo in buona fede di poter approvare queste proposte.

FULCI. Comprendo benissimo l'importanza del problema e l'urgenza di risolverlo, così come comprendo la complessità degli studi necessari, anche per evitare che eventuali lavori di salvaguardia temporanea possano sconvolgere l'equilibrio del terreno attorno alla torre, apportando in tal modo più danni che benefici. Ma, allo stato attuale, noi ora stabiliremmo un finanziamento che non sappiamo a quali limiti potrebbe arrivare. Basteranno i due miliardi, o no? Ancora non conosciamo infatti il risultato degli studi già compiuti. In Sicilia, allorché si stabilì di nominare una commissione per lo studio dei problemi attinenti al ponte sullo stretto, la Regione siciliana stanziò 500 milioni, ma non siamo mai potuti arrivare a conoscere l'esito di questi studi. Probabilmente quei 500 mi-

lioni si saranno esauriti in gettoni ai membri della commissione e in rimborso spese per trasferte ai vari funzionari, senza ottenere alcun risultato.

Quindi ritengo che non possiamo stanziare una somma in astratto, senza conoscere il risultato al quale possiamo pervenire, senza conoscere l'esito effettivo di questo studio; studio che occorre condurre celermente, senza perdere tempo, stabilendo un termine preciso di tempo.

MEUCCI. Ho ascoltato le perplessità, le incertezze, i dubbi manifestati e mi auguro che i lavori di cui stiamo discutendo servano a dare tranquillità a noi pisani, dato che la Torre è un monumento che, per arte e fede, va indubbiamente al di là dei confini nazionali.

Vi è un punto tuttavia sul quale intendo in particolare soffermarmi. È evidente che i lavori — sia quelli a carattere provvisorio sia quelli a carattere definitivo — imporranno la chiusura della Torre, che verrà circondata da palizzate, con conseguente impossibilità di salarvi per un certo periodo di tempo. Con ciò, l'opera della primaziale, che provvede alla manutenzione ordinaria della piazza, verrebbe ad essere privata della sua stessa fonte di vita, dato che il novanta per cento del suo bilancio annuale è rappresentato dall'introito di coloro che vanno a visitare la Torre pendente. Il venir meno di tale introito significherebbe mettere in difficoltà — per non dire licenziare — le maestranze, il personale, i custodi, che hanno in cura tutti i monumenti della piazza. Si tratta di quarantotto unità lavorative.

Ho pertanto presentato due emendamenti, rispettivamente al disegno di legge n. 441 ed al disegno di legge n. 442 che mi auguro valgano a risolvere il problema. Si tratta di aggiungere ai due disegni di legge un articolo aggiuntivo atto a risolvere il problema.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Avverto che i deputati Meucci e Botta hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al disegno di legge n. 441, aggiungere il seguente articolo:

« Sui fondi di cui all'articolo 1 all'opera della primaziale di Pisa, durante il periodo di chiusura della Torre pendente, a seguito dei lavori per il definitivo consolidamento, verrà corrisposto un contributo annuo di lire 80 milioni, che rappresenta il gettito medio

annuo che la Torre pendente ha registrato sulle tasse di ingresso, negli ultimi tre anni ».

Al disegno di legge n. 442, aggiungere il seguente articolo:

« All'opera della primaziale di Pisa durante il periodo di chiusura della Torre pendente per la esecuzione di opere di presidio, verrà corrisposto un contributo annuo di lire 80 milioni rappresentante il gettito medio annuo che la Torre pendente ha registrato sulle tasse d'ingresso negli ultimi tre anni ».

Anche se lo volessimo, non potremmo concludere stamani l'esame dei due disegni di legge in quanto è necessario il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti proposti. Potremmo quindi rinviare alla prossima seduta la replica del Relatore e del rappresentante del Governo, trasmettendo alla Commissione bilancio gli emendamenti presentati e per i quali è necessario che essa esprima il proprio parere.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il seguito della discussione dei due disegni di legge è pertanto rinviata ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine fissato dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1966, n. 311, concernente l'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia, nonché l'applicazione di alcune norme in materia di espropriazione e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355 (627).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 627, concernente: « Proroga del termine fissato dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1966, n. 311, concernente l'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia, nonché l'applicazione di alcune norme in materia di espropriazione e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355 ».

L'onorevole Degan ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DEGAN, *Relatore*. I precedenti di questo disegno di legge sono già noti alla Commissione, perché è stato in questa stessa sede che nella passata legislatura si discusse della conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, con il quale si prorogava l'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma.

Roma, come è noto, era stata dotata con la legge speciale del 1931 di un piano regolatore che prevedeva anche l'attuazione di esso mediante piani particolareggiati. Alcuni di detti piani furono effettivamente redatti e la loro attuazione resa effettiva mediante particolari norme di legge anche per ciò che atteneva alle espropriazioni dei suoli da adibirsi a uso pubblico. L'entrata in vigore del nuovo piano regolatore di Roma avrebbe fatto decadere detti piani particolareggiati e questo avrebbe costituito un notevole intralcio, anche perché evidentemente non era possibile in quel momento prevedere la loro sostituzione con nuovi piani particolareggiati in funzione del nuovo piano regolatore generale. In data 29 marzo 1966 fu emanato il già citato decreto-legge che stabiliva il termine del 16 dicembre 1968, per la sostituzione dei vecchi piani particolareggiati con i nuovi.

Il comune di Roma, però, non ha avuto modo di assolvere a tale compito, anche perché è stato impegnato nella redazione di altri piani particolareggiati per zone ritenute prioritarie per l'attuazione del nuovo piano regolatore generale e non interessate dai piani particolareggiati precedenti. Allo stato attuale si corre pertanto il rischio — nel quale ci troviamo già tre anni fa — della decadenza dei vecchi piani particolareggiati senza che alcuna loro sostituzione sia stata effettuata.

Il disegno di legge oggi al nostro esame propone pertanto di prorogare il termine precedentemente stabilito sino al 31 dicembre 1971. Avendo assunto informazioni presso l'amministrazione comunale di Roma e tenuto conto di altri impegni che l'amministrazione sta assolvendo, non solo proporrei la approvazione del disegno di legge, ma anche una sua modifica nel senso di fissare il termine al 31 dicembre 1972 — si resterebbe quindi sempre nell'ambito di questa legislatura — onde consentire un periodo di tempo all'amministrazione comunale per giungere all'approvazione dei nuovi piani particolareggiati.

Proporrei anche un altro emendamento all'articolo 2 al fine di superare un dubbio prospettato dall'amministrazione comunale nonché da alcuni giuristi in merito al vuoto di tempo tra il 16 dicembre 1968 e la data di entrata in vigore della nuova legge, e per evitare la decadenza di quegli atti e provvedimenti che da parte dell'ente pubblico fossero stati messi in essere per l'esecuzione dei piani particolareggiati stessi.

Mi auguro che la Commissione voglia approvare il disegno di legge con gli emendamenti che ho illustrato.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Degan per la sua relazione. Affinché coloro che desiderano intervenire nella discussione generale possano esprimere il loro parere anche sugli emendamenti che l'onorevole relatore ha presentato, ritengo sia opportuno darne ora lettura.

All'articolo 1, l'onorevole relatore propone di sostituire alle parole: « 31 dicembre 1971 », le altre: « 31 dicembre 1972 ».

All'articolo 2, l'onorevole relatore propone il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Sono fatti salvi gli effetti e atti amministrativi posti in essere nel periodo compreso tra il 16 dicembre 1968 e la data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1966, n. 311 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TODROS. Su questa materia abbiamo già a lungo discusso nel 1966, quando fu presentato, su suggerimento del comune di Roma, il disegno di legge che prorogava i termini di validità dei piani particolareggiati redatti in base al piano regolatore generale del 1931, in quanto con l'approvazione del nuovo piano regolatore venivano a cadere alcuni sistemi di esproprio e di indennizzo molto più vantaggiosi per il comune di Roma. La sostanza del provvedimento è infatti proprio questa, e ciò è la dimostrazione palese dell'assurdo che si sta verificando nel nostro paese: il regio decreto-legge n. 981 del 1931, stabilisce all'articolo 4 delle indennità di espropriazione molto più favorevoli per il comune di quelle che si sono determinate negli anni seguenti, con la legge n. 1150 del 1942, e con

tutti i provvedimenti successivi. Ancora una volta — e qui sta l'assurdo — dobbiamo riconoscere che nel passato, negli anni precedenti al 1942, si è stati capaci di emanare provvedimenti che colpivano i maggiori valori delle aree in conseguenza delle destinazioni di piano, cosa che, dalla Liberazione ad oggi, la maggioranza non è stata più capace di fare. La legge n. 2359 del 1865 sulle espropriazioni per pubblica utilità è una legge estremamente interessante, perfetta per quell'epoca. Ma questo è solo un dato storico.

Ciò che demoralizza è vedere come a quell'epoca si fosse capaci di colpire la rendita fondiaria. Basta leggere l'articolo 4 del regio decreto-legge n. 981: « L'indennità di esproprio per opere di piano regolatore di edifici e di aree non destinate a strade, piazze o spazi di uso pubblico sarà determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto alla data di pubblicazione del presente decreto, capitalizzato a un tasso variabile a seconda delle condizioni dell'edificio e delle località... L'indennità di esproprio delle aree di cui sopra dovrà ragguagliarsi al puro valore venale del terreno, considerato indipendentemente dalla sua edificabilità... Nella determinazione del valore venale non potrà essere tenuto conto di qualsiasi incremento di valore che si sia verificato o che possa verificarsi, sia direttamente sia indirettamente, in dipendenza dell'approvazione del piano di massima o della sua esecuzione anche soltanto parziale ».

Pensate, onorevoli colleghi democristiani, quanto siete indietro rispetto a queste definizioni! E quante fatiche e quanti tormenti ha vissuto il paese negli ultimi dieci anni, in questo specifico settore! E ancora oggi, nonostante tutto quello che è successo e nonostante la sentenza della Corte costituzionale e la legge che abbiamo dovuto approvare per rattoppare le falle aperte nel paese dalla sentenza stessa, voi non avete inserito nel vostro programma, neppure questa volta, una riforma urbanistica che infierisse il colpo mortale alla rendita speculativa sulle aree fabbricabili. È per questo motivo che siamo costretti, per non far pagare al comune di Roma maggiori oneri per gli espropri, per attuare i piani particolareggiati redatti in base al vecchio piano regolatore, a modificare i termini di validità di quei piani, e ciò è veramente demoralizzante!

Né mi si venga a dire, onorevole Degan, che il comune di Roma non è potuto andare avanti perché ha dovuto predisporre altri piani particolareggiati e i piani di zona pre-

visti dalla legge n. 167 del 1962: il caos edilizio della capitale è a un tale livello, che si individuano le responsabilità degli amministratori romani non tanto nei ritardi tecnici per lo studio dei piani particolareggiati, quanto nel saccheggio che della città hanno fatto, consentendone l'espansione in modo tale da devastare una delle città più importanti del paese, per patrimonio storico-artistico e per bellezze naturali. Roma, come capitale, avrebbe dovuto dare l'esempio al paese, ma l'unico esempio che ha offerto è stato quello di abusi, illeciti, inadempienze e violazioni delle leggi. I piani regolatori si trascinano per decenni, per i contrasti politici tra l'opposizione e le forze di maggioranza, le quali ultime hanno sempre ceduto alla pressione dei grandi proprietari di aree e delle grandi società, che soprattutto a Roma proliferano e operano, devastando il patrimonio collettivo e provocando tutti i guasti alla città, di cui i lavoratori abitanti nelle borgate della periferia subiscono le conseguenze. Se voi pensate che nelle borgate romane si contano ben 300 mila vani costruiti abusivamente, senza licenza di costruzione, vi rendete conto dello squalore nel quale operano le forze che amministrano la nostra città.

L'apparato dello Stato è completamente inefficace a svolgere quei controlli che ad esso sono demandati dall'articolo 6 della legge n. 765 del 1967, per cui il paese ha continuato nella strada di sempre, in piena violazione delle norme di legge; e tutti accettano questo stato di cose, anziché colpirlo all'origine con idonee riforme strutturali, chiudendo gli occhi di fronte alle migliaia di comuni che non vogliono ottemperare a quanto disposto dalla legge n. 765. E non è neanche giusto che noi creiamo una situazione di privilegio per la città di Roma, mentre gli altri ottomila comuni sono soggetti alle disposizioni delle altre leggi che prevedono la corresponsione di indennità di espropriazione più pesanti per la collettività.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, non siamo più disposti a tollerare atteggiamenti di questo genere. Anche se siamo consapevoli che non prorogare il termine di cui all'articolo 1 potrebbe rappresentare un danno per la collettività romana, voteremo contro questo provvedimento, per indicare nel nostro voto sfavorevole — sia ben chiaro — l'accusa più violenta alle forze di maggioranza che hanno costretto il paese a perdurare in una tale deprecabile condizione e sulle quali soltanto dovrà ricadere ogni responsabilità.

ACHILLI. Alcune delle considerazioni avanzate ora sulla situazione urbanistica nazionale rinnovano quanto già osservato da quasi tutti i gruppi in occasione della discussione della recente legge che sanava il vuoto lasciato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 1968. È inevitabile che l'argomento sia oggi ripreso, anche per la dichiarazione da parte del Governo di presa di coscienza della assoluta urgenza di provvedere ad una nuova legislazione urbanistica. Ricordo infatti che il gruppo socialista sostiene che, risolto un problema immediato che rischiava di bloccare tutta l'attività pianificatoria a livello comunale, si dovesse poi, in occasione della formazione del nuovo Governo, intervenire globalmente su questo settore; e ricordo anche che il ministro dei lavori pubblici ci fece osservare l'impossibilità per un Governo di transizione di procedere ad una sistemazione dell'intero settore, compito che sarebbe spettato al futuro Governo. Comprendo che l'occasione della discussione del presente disegno di legge è sproporzionata a questo discorso, perché il provvedimento ha una natura settoriale, ma a me sembra opportuno, all'inizio della legislatura, ricordare al Governo i propri impegni. Anche noi riteniamo che non si possa continuare più a lungo nell'attuale situazione. Da tutto il corso dei nostri lavori nella passata legislatura emerse con chiarezza la necessità di arrivare ad una nuova legislazione per determinare i criteri di esproprio delle aree. Ecco perché noi vogliamo cogliere l'occasione della discussione di questo disegno di legge per sollecitare il Governo a non perdere neanche un giorno per affrontare definitivamente il problema.

In merito al disegno di legge n. 627, con l'adesione dei rappresentanti di quasi tutti i gruppi, presenterò un ordine del giorno tendente ad evitare che all'articolo 8 delle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore generale di Roma venga data una interpretazione estensiva, tale da compromettere la situazione delle zone di completamento previste dallo stesso piano. Esiste infatti un comma di questo articolo che consente di utilizzare le volumetrie del vecchio piano, pur ridotte del venti per cento, laddove si manifesti la pratica impossibilità di costruire secondo le vecchie norme. Per ovviare a questo inconveniente le norme tecniche avevano previsto un meccanismo che permetta di derogare ai limiti stabiliti nelle nuove norme e consentiva l'edificazione secondo le vecchie volumetrie. Però questa norma è stata interpre-

tata all'atto pratico in modo estensivo tanto da prefigurare una situazione anormale in questo settore. Se consideriamo che dal momento dell'approvazione del piano regolatore sono intervenute altre disposizioni legislative e regolamentari che potrebbero comportare ingiustificabili e dannosi aumenti di densità delle zone di completamento ove la norma citata continuasse a venire applicata e che l'incremento di volumetrie e di abitanti in zone già sovraffollate appesantirebbero ulteriormente una situazione già difficile, si rileva la opportunità che tali norme vengano modificate.

Per questo abbiamo presentato questo ordine del giorno con il quale si invita il Ministro dei lavori pubblici ad intervenire presso il comune di Roma, affinché questo voglia tempestivamente predisporre apposite varianti alle norme tecniche d'attuazione del piano regolatore vigente, al fine di eliminare la possibilità di adottare tipologie edilizie difformi da quelle prescritte dall'articolo 8 delle citate norme tecniche.

Riteniamo che la questione di cui all'ordine del giorno non sia particolare od accessoria e pensiamo pertanto che il Governo debba intervenire seriamente e rapidamente sul comune di Roma. Aggiungerò che da parte mia annetto tale importanza all'ordine del giorno da subordinare l'approvazione del disegno di legge all'accettazione da parte del Governo dell'ordine, del giorno stesso, in quanto ritengo opportuno che, nell'ambito di un provvedimento settoriale da approvare per dura necessità, sia almeno evitato un punto di estrema debolezza che può portare a gravi inconvenienti.

AMODEI. Vorrei approfondire la considerazione che è stata avanzata dall'onorevole Todros sul fatto che la legislazione antecedente alla seconda guerra mondiale sugli espropri delle aree veniva a colpire meno le finanze comunali, il patrimonio della collettività di quanto non faccia la legge attuale. Questa è una considerazione abbastanza teorica; il fatto va invece considerato alla luce del nuovo assetto sociale che si è venuto determinando nel dopoguerra. Nel 1931 molto probabilmente l'edilizia che sorgeva in base ai piani particolareggiati del comune di Roma era destinata ad un utente di estrazione borghese, per cui certe leggi e certe modalità di esproprio più favorevoli, meno gravose di quelle previste dalla legge attuale derivavano da una solidarietà di classe: era in atto, cioè,

una specie di *entente cordiale*, per cui il borghese proprietario di aree non voleva determinare delle spese eccessive per il borghese che intendeva utilizzare quelle aree. Nei riguardi poi delle abitazioni per il proletariato, nel 1931 in Italia si poteva ipotizzare un meccanismo tipo, direi, città manchesteriana.

In questo dopoguerra abbiamo avuto invece dei fenomeni notevoli di inurbamento da parte di masse di lavoratori, e contemporaneamente abbiamo avuto un aumento dei redditi da lavoro. Da questo fenomeno, la borghesia aveva assoluto bisogno di ricavare un utile, ciò che ha ottenuto impostando un meccanismo legislativo che permettesse — o almeno non impedisse — la creazione di plusvalenze atte a far fruttare a vantaggio della borghesia stessa: a) il fenomeno dell'inurbamento; b) l'aumento dei redditi, cioè i salari che in misura sempre maggiore venivano distribuiti.

La cosa vergognosa non è che ci sia attualmente una legislazione che rende più oneroso per i comuni l'esproprio delle aree rispetto a quanto avvenne nel 1931, ma che non si sia risposto in modo adeguato a certe finalità sociali, al nuovo assetto sociale che si è venuto a creare nelle grandi città. Rispetto ad alcune proposizioni di principio, per esempio quelle della Costituzione — che nascono dalla fusione di alcune istanze della dottrina sociale cristiana, del liberalismo, del socialismo — la classe dirigente e la maggioranza dei governi che si sono succeduti dal dopoguerra a oggi hanno risposto in modo assolutamente conseguente al principio per cui la borghesia poteva tendere ad appropriarsi della maggior massa dei salari che venivano distribuiti e a utilizzare a proprio vantaggio il fenomeno dell'inurbamento, che all'aumento del reddito era strettamente legato.

Fatta questa premessa, diciamo così, teorica e generale, dirò che, per quanto riguarda il merito del provvedimento, noi ci rifiutiamo di approvare un meccanismo che tenta di risolvere il problema urbanistico esclusivamente per il tramite di «tappabuchi» e «tamponi», sistema questo che è in estrema contraddizione con le esigenze e le difficoltà reali della società attuale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

DEGAN, Relatore. Gli onorevoli colleghi intervenuti hanno toccato problemi di carattere generale, per ciò che riguarda gli impe-

gni un tema di legislazione urbanistica e in particolare per ciò che riguarda i criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione. Non mi addentrerò in un dibattito di questo genere, attenendomi al testo del disegno di legge.

Per ciò che riguarda la politica urbanistica e le lamentele di cui si è fatto portavoce l'onorevole Todros in ordine alla non completa sperata efficacia della legge n. 765, potrei sottolineare che la volontà, che mi pare insita nel programma di governo, di operare sempre più attivamente in questo settore, forse più che con provvedimenti legislativi (da assumersi in tempi graduati) con la attivazione di strutture capaci di utilizzare quelli esistenti e di perfezionarli, viene incontro in definitiva anche al tipo di discorso fatto dall'onorevole Todros.

Per quanto riguarda i criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione, qualcosa di nuovo in fondo si è fatto con la legge n. 167 del 1962, anche se è stato necessario modificarla, a seguito peraltro di una sentenza della Corte costituzionale, e avremo — penso — prossimamente occasione di rimeditare su questo argomento quando la Commissione dovrà procedere, sulle linee tracciate già nella quarta legislatura, con l'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge stessa. Ritengo che potremo rinviare a quella sede un discorso più approfondito in materia.

Per quanto riguarda il comune di Roma, mi sono fatto premura di conoscere ciò che è stato fatto in questo tempo dalla Amministrazione comunale. In strettissima sintesi, posso dire che i piani adottati per zone residenziali riguardano 3.460 ettari e 412.000 vani; per le zone industriali, gli ettari sono 830. Non si può quindi neanche dire che il comune di Roma abbia totalmente disatteso il suo compito di operare sul piano urbanistico.

Ribadisco pertanto l'invito alla Commissione di approvare il disegno di legge con gli emendamenti proposti, che servono a dare oltretutto al comune di Roma un lasso di tempo un po' più ampio per la predisposizione dei nuovi piani particolareggiati e a ricostituire una continuità di soluzione legislativa, evitando così una certa disparità per quanto riguarda gli atti e i provvedimenti che sono fatti salvi. Ciò riguarda esclusivamente il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1966, n. 311, che richiama a sua volta le disposizioni inerenti alle facoltà per il comune di Roma di ricorrere alla espropria-

zione per pubblica utilità per l'attuazione del vecchio piano regolatore generale. La limitazione a questo particolare aspetto della continuità indica che non sono possibili atti in difformità con quelli di cui alle previsioni dei piani particolareggiati del 1931.

BRANDI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Le osservazioni avanzate dagli intervenuti hanno investito un problema generale: ricordo in proposito anche il nuovo Governo, presentandosi alle Camere, ha ribadito la volontà di giungere ad una legislazione definitiva in materia urbanistica. Peraltro già nella passata legislatura, sia pure con leggi settoriali, si era cercato di iniziare un discorso nuovo in questa materia. Del resto, come giustamente ha già fatto rilevare l'onorevole Relatore, la Commissione avrà preso la possibilità di dibattere ampiamente il problema in occasione dell'indagine conoscitiva sulla legge n. 167 del 1962. Il Governo è senza dubbio preoccupato di alcuni inconvenienti che si verificano in molte città d'Italia nel settore urbanistico; come ben sa l'onorevole Todros, che già nella passata legislatura faceva parte di questa Commissione, anche i precedenti Governi avevano tentato di ovviare a questo *caos* con provvedimenti legislativi, anche se settoriali.

Per quanto riguarda il disegno di legge in esame, non posso che ripetere che siamo di fronte ad una ulteriore proroga di termini, che già venne approvata dalla Commissione in passato.

Il Governo accetta l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Achilli ed altri a nome di quasi tutti i gruppi politici ed assicura che inviterà — il Governo non ha la facoltà di andare oltre l'invito — il comune di Roma ad eliminare quei inconvenienti lamentati dagli onorevoli firmatari dell'ordine del giorno.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dall'onorevole Relatore, le ragioni addotte a sostegno dell'emendamento all'articolo 1 sono così palesemente valide che il Governo non può che essere favorevole; in merito poi all'emendamento all'articolo 2, per le perplessità giuridiche avanzate da più parti non vi è dubbio che la modifica vada accolta nei termini prospettati dall'onorevole Relatore, anche perché la nuova formulazione dell'articolo, specialmente all'ultimo capoverso, nulla innova, ma anzi obbliga il comune ad una maggiore rigidità.

Ringraziando tutti gli intervenuti nel dibattito e con l'assicurazione che il Governo

ha ben presente la necessità di risolvere globalmente il problema urbanistico, invito la Commissione a voler approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Il termine di tre anni stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1966, n. 311, è prorogato fino al 31 dicembre 1971.

Il Relatore onorevole Degan propone di sostituire alle parole: « 31 dicembre 1971 », le altre: « 31 dicembre 1972 ».

Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Degan, del quale ho dato ora lettura.

(È approvato).

Avverto che l'articolo 1 rimane pertanto così formulato:

« Il termine di tre anni stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1966, n. 311, è prorogato sino al 31 dicembre 1972.

Lo pongò in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione ed ha effetto dal 16 dicembre 1968.

Il Relatore onorevole Degan ha proposto il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi posti in essere nel periodo compreso tra il 16 dicembre 1968 e la data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, conver-

tito con modificazioni nella legge 26 maggio 1966, n. 311 ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Degan.

(È approvato).

Gli onorevoli Achilli, Sargentini, Carra, Todros, Cianca, Amodei e Guarra hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati,

considerato che le norme tecniche d'attuazione del vigente piano regolatore generale del comune di Roma, mentre stabiliscono (all'articolo 8) tipologie edilizie più restrittive di quelle previste dal regolamento edilizio del 1934, consentono poi che nelle zone di completamento (zone *D*) possano essere autorizzate costruzioni secondo le tipologie precedenti, con la riduzione del venti per cento della cubatura così ottenibile;

considerato che le costruzioni realizzabili con le tipologie del regolamento edilizio del 1934, anche se ridotte del venti per cento, raggiungono comunque una cubatura più elevata di quella derivante dall'applicazione delle nuove tipologie;

considerato che la proroga della validità dei piani particolareggiati d'attuazione del piano regolatore del 1931 potrebbe quindi comportare ingiustificabili e dannosi aumenti di densità delle zone di completamento (zone *D*), ove la norma sopra citata continuasse a venir applicata;

considerato infine che aumenti di densità nelle zone di completamento renderebbero ancor più difficile la soluzione del problema dei servizi civili in quartieri già sovrappopolati, e ancor più gravosa la situazione del traffico delle zone centrali e semi-centrali,

invita il Ministro dei lavori pubblici ad intervenire presso il comune di Roma, affinché voglia tempestivamente predisporre apposita variante alle norme tecniche d'attuazione del piano regolatore vigente, al fine di eliminare la possibilità di adottare tipologie edilizie difformi da quelle prescritte dall'articolo 8 delle citate norme tecniche ».

BRANDI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche al secondo comma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia (628); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Degan ed altri: Modifiche e integrazioni della legge 3 luglio 1966, n. 526, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia (616).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge n. 628, concernente: « Modifiche al secondo comma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia » e della proposta di legge n. 616, d'iniziativa dei deputati Degan, Boldrin e Cavallari recante: « Modifiche e integrazioni della legge 3 luglio 1966, n. 526, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia » (616).

L'onorevole Degan ha presentato un emendamento che, poiché richiede il parere della Commissione bilancio, ritengo opportuno, senza naturalmente entrare nel merito, far conoscere alla Commissione. Ne do lettura:

ART. 1-ter.

« Per le incombenze spettanti al Magistrato delle acque, nonché all'ufficio del Genio civile di Venezia, previste dalla legge 3 luglio 1966, n. 576, il Magistrato alle acque, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, potrà assumere personale estraneo alla Amministrazione mediante contratto privato con termine biennale rinnovabile.

Il contingente e il trattamento economico di tale personale verranno determinati, su proposta del Magistrato stesso, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro.

La spesa occorrente per detto personale graverà per la misura massima di lire 35 milioni per ciascun esercizio, su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Per l'esercizio in corso si procederà alla riduzione di corrispondente somma del capi-

tolo n. 1070 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ».

Data anche l'assenza del relatore, proponendo di rinviare ad altra seduta la discussione del disegno e della proposta di legge trasmettendo nel frattempo alla Commissione bilancio, affinché esprima su di esso il proprio parere, l'emendamento di cui ho dato lettura.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il seguito della discussione del disegno e della proposta di legge è pertanto rinviata ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Proroga del termine fissato dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1966, n. 311, concernente l'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua

spiaggia, nonché l'applicazione di alcune norme in materia di espropriazione e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355 » (627):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	14
Voti favorevoli	16
Voti contrari	9

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Amodei, Baroni, Botta, Busetto, Calvetti, Carra, Cianca, Cicerone, De' Cocci, Degan, Ferrari, Ferretti, Finelli, Fracassi, Fulci, Guarra, Pica, Pisoni, Quilleri, Sargentini, Scardavilla, Terraroli, Todros e Zucchini.

Sono in congedo:

Giraudi, Greggi e Terranova.

La seduta termina alle 11,35.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO